



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale”.**

Rep. atti n. 82/CU dell’11 luglio 2024.

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella seduta dell’11 luglio 2024:

**VISTO** l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTA** la nota prot. DAGL n. 1758 del 16 febbraio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2808, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge in oggetto, approvato il 16 novembre 2023 nella riunione del Consiglio dei ministri il quale, in data 15 febbraio 2024, ha altresì deliberato la procedura in via d’urgenza, a norma dell’articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini del parere della Conferenza Unificata;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 2888 del 19 febbraio 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato il disegno di legge in argomento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 26 febbraio 2024;

**VISTA** la nota, pervenuta per le vie brevi in data 1° marzo 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3638, con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all’esito della riunione tecnica del 26 febbraio 2024, hanno trasmesso il documento elaborato dal Coordinamento tecnico interregionale politiche per la sicurezza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenente osservazioni e proposte emendative sul disegno di legge in esame;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 3658 del 1° marzo 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato il suddetto documento a tutte le amministrazioni statali interessate, all’ANCI e all’UPI, con la contestuale richiesta al Ministero dell’interno di far pervenire le proprie valutazioni al riguardo;

**VISTA** la nota, pervenuta per le vie brevi in data 8 marzo 2024 e acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4016, con la quale l’UPI, all’esito della predetta riunione, ha trasmesso osservazioni generali e proposte emendative sul disegno di legge in esame;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 4046 dell’8 marzo 2024, con la quale il predetto Ufficio per il coordinamento ha diramato il documento trasmesso dall’UPI a tutte le amministrazioni statali interessate, nonché alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all’ANCI, con la contestuale richiesta al Ministero dell’interno di far pervenire le proprie valutazioni al riguardo;

**VISTA** la nota, pervenuta per le vie brevi in data 14 marzo 2024 e acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4430, con la quale l’ANCI, all’esito della predetta riunione, ha fatto pervenire un documento contenente osservazioni generali e proposte emendative sul disegno di legge in esame;



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la nota prot. DAR n. 4443 del 14 marzo 2024, con la quale il predetto Ufficio per il coordinamento ha diramato il documento depositato dall'ANCI a tutte le amministrazioni statali interessate, nonché alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la contestuale richiesta al Ministero dell'interno di far pervenire le proprie valutazioni al riguardo;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 6305 del 10 aprile 2024, con la quale è stata convocata una seconda riunione tecnica per il giorno 15 aprile 2024;

**CONSIDERATO** che, all'esito della citata riunione tecnica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli enti locali hanno convenuto di inoltrare ulteriori osservazioni e richieste di modifica al disegno di legge in esame;

**VISTE**, pertanto:

- la nota, pervenuta per le vie brevi in data 16 aprile 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 6862 e diramata, ugualmente in data 16 aprile 2024, con nota prot. DAR n. 6872, a tutte le amministrazioni statali interessate, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e all'ANCI, con la quale l'UPI ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte di emendamento sul disegno di legge in esame;
- la nota, pervenuta per le vie brevi in data 2 maggio 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 7711 e diramata, ugualmente in data 2 maggio 2024, con nota prot. DAR n. 7717, a tutte le amministrazioni statali interessate nonché all'ANCI e all'UPI, con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso una versione aggiornata delle osservazioni e proposte emendative sul disegno di legge in esame;
- la nota, pervenuta per le vie brevi in data 15 maggio 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 8466 e diramata, ugualmente in data 15 maggio 2024, con nota prot. DAR n. 8498, a tutte le amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento contenente osservazioni generali e proposte emendative sul disegno di legge in esame;

**VISTA**, altresì, la nota, pervenuta per le vie brevi in data 20 giugno 2024 e acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10730, con la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso un'ulteriore versione aggiornata delle osservazioni e proposte emendative sul disegno di legge in esame;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 10767 del 20 giugno 2024 con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato a tutte le amministrazioni statali interessate, nonché all'ANCI e all'UPI, la suindicata nota pervenuta dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la nota, pervenuta per le vie brevi, in data 11 luglio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11893, con la quale l'Ufficio legislativo economia del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso i pareri della suddetta amministrazione;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 11937 dell'11 luglio 2024, con la quale il predetto Ufficio per il coordinamento ha diramato la nota trasmessa dal predetto Ufficio legislativo economia alle amministrazioni statali interessate, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che nel corso della seduta dell'11 luglio 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con le osservazioni e le proposte emendative contenute nel documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante e, in particolare, con la richiesta al Governo di proseguire il confronto con le Regioni durante l'esame parlamentare del disegno di legge, che non valorizza adeguatamente il ruolo delle Regioni stesse, sottolineando, altresì, l'importanza di accogliere l'emendamento relativo alla clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, subordinato all'accoglimento delle osservazioni contenute nel documento trasmesso in seduta che, allegato al presente atto (allegato 2), ne costituisce parte integrante, le quali mirano a preservare le competenze dei comuni nel campo della polizia locale e per la gestione dei servizi della polizia locale;
- l'UPI ha espresso parere favorevole, con la richiesta di accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento, consegnato in seduta, che, allegato al presente atto (allegato 3), ne costituisce parte integrante; ha altresì sottolineato l'importanza del tema della polizia provinciale e ha chiesto al Governo l'istituzione di un Tavolo permanente di confronto che accompagni l'*iter* parlamentare del disegno di legge in parola, in considerazione del fatto che molte delle questioni di merito poste sono accoglibili, anche se necessitano di un lavoro di squadra;

**CONSIDERATO** che il Sottosegretario di Stato per l'interno, nel prendere atto del confronto e soprattutto dei pareri che sono stati enunciati, ha assicurato l'impegno suo e del Governo in sede di esame parlamentare e che, rispetto ai temi e ai documenti allegati, sarà istituito un Tavolo permanente di confronto con comuni, Regioni e province;

**CONSIDERATO** che il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, pur condividendo la necessità di attivare un Tavolo permanente, relativamente alla richiesta di emendamenti presentati sul disegno di legge ha comunicato che il Ministero ritiene che gli stessi non sono assentibili in assenza di una relazione tecnica;

**CONSIDERATO** che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha precisato che le questioni poste saranno esaminate in Parlamento durante l'*iter* del disegno di legge in oggetto e che l'acquisizione delle relazioni tecniche potrà avvenire in quella sede;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale".

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli



24/89/CU01/C1

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER  
IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA  
LOCALE”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

***Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le osservazioni e le proposte emendative di seguito riportate e, in particolare, con la richiesta al Governo di proseguire il confronto con le Regioni durante l’esame parlamentare del disegno di legge che non valorizza adeguatamente il ruolo delle Regioni stesse.

Si sottolinea, altresì, l’importanza di accogliere l’emendamento relativo alla clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province autonome.

**CONSIDERAZIONI GENERALI**

Relativamente ai principi e ai criteri direttivi indicati nel disegno di legge recante “*Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale*” si effettuano le seguenti considerazioni.

Il bisogno di aggiornare e rivedere la normativa sulla Polizia Locale (legge n. 65 del 07/03/1986) è da considerarsi ormai una necessità non più prorogabile. Alcune delle novità introdotte da questo nuovo disegno di legge, infatti, sono già in atto nella pratica da diverso tempo, altre, invece, mirano ad inquadrare e cercare di risolvere alcune delle problematiche più dibattute nel corso degli anni. Si accoglie quindi positivamente l’intenzione dello Stato, per quanto di competenza, di riordinare l’ordinamento della Polizia Locale.

Inoltre, anche in considerazione dell’età media elevata tra gli operatori di Polizia Locale e ad un insieme di attività oggi molto più complesse e articolate, anche alla luce dei molteplici compiti che si sono aggiunti negli anni determinando carichi di lavoro e turni spesso eccessivi e gravosi nonché alla realtà morfologica territoriale in termini di numero di abitanti, vocazione turistica ed alla incidenza degli illeciti che influenzano la sicurezza locale, parrebbe opportuno provare a recuperare un piano di assunzioni straordinario che possa andare concretamente al superamento delle gravi carenze di personale esistenti.

In prima battuta e in generale, si evidenzia **l’assenza di prescrizioni che valorizzino adeguatamente il ruolo delle Regioni**.

E ciò appare singolare, considerato che con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 i rapporti tra Stato, Regioni e Autonomie Locali sono stati radicalmente modificati, e improntati al principio di sussidiarietà, in base al quale le funzioni, sia legislative che amministrative, vanno mantenute ai livelli bassi, fin tanto che, per esigenze di uniformità e unitarietà, non sia

necessario salire ai livelli superiori. Di conseguenza, per quanto riguarda le competenze legislative, le Regioni hanno una competenza generale (residuale) su tutto ciò che non è espressamente riservato allo Stato (art. 117, c. 4, Cost), e per quanto riguarda invece le funzioni amministrative, anche qui si parte dal livello comunale, salvo che, per assicurare un esercizio unitario delle funzioni, sia necessario salire ai livelli superiori, sulla base di principi sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118).

In generale, si ritiene debba essere maggiormente valorizzato il compito delle Regioni quale elemento regolatore del sistema. L'esperienza di oltre 25 anni di politiche di sicurezza urbana e polizia locale, l'esistenza di 16 leggi regionali in materia (pur se non tutte pienamente attuate) è un aspetto imprescindibile e che non si può liquidare con un ingiustificato timore di "invadenza regionale" in materia. Leggi regionali che peraltro hanno dato impulso alle attività degli enti locali, sostenendo economicamente lo sviluppo e il potenziamento delle dotazioni strumentali dei corpi di polizia locale così come la loro formazione continua.

È tuttavia, come accennato sopra, mutato radicalmente l'inquadramento costituzionale in materia.

La nostra Costituzione è estremamente chiara nell'escludere che la polizia locale rientri nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (come invece affermato da ANCI nelle sue osservazioni), in quanto essa cita espressamente, nel novero delle materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva, all'art. 117, comma 2, lettera h): "*ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale*".

È inoltre intervenuta la C. Cost. che, nella sentenza n. 167/2020, ha precisato che la competenza legislativa delle Regioni in ordine alla polizia amministrativa locale è una competenza *residuale* (ossia *competenza esclusiva regionale*), con il limite costituito dalla competenza statale in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

L'articolo 118, comma 3, della Costituzione prevede poi una riserva di legge statale per la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Lo Stato può quindi intervenire nella materia della polizia locale limitatamente alla sfera dell'ordine pubblico e sicurezza, al fine di disciplinare le forme di coordinamento tra Stato e Regioni.

Non è prevista invece – essendo precisamente la polizia amministrativa locale una materia appartenente alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni – l'emanazione da parte dello Stato di principi fondamentali, come avvenne invece con la L. 65/1986, denominata infatti "Legge quadro".

Nel nuovo quadro costituzionale, il DDL interviene quindi nelle materie di competenza statale, ossia:

- sulla qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria,
- sulla qualifica di ausiliari di pubblica sicurezza;
- sulle funzioni fondamentali dei comuni (con riferimento ai contenuti dei regolamenti dell'ente locale),
- in materia di ordinamento civile e di diritto del lavoro (con riferimento al rapporto di impiego privatizzato).

Con l'intento di adottare un impianto normativo sistematico ed organico, le Regioni ritengono in ogni caso opportuno che le disposizioni afferenti alle materie di cui sopra trovino un equilibrio con le competenze proprie delle Regioni.

Peraltro, è la stessa Carta costituzionale (art. 118, III comma) a stabilire che nella materia dell'ordine e sicurezza pubblica possono essere previste forme di coordinamento tra Stato e



Regioni, con particolare riferimento alla sicurezza integrata, per la cui cura sono quindi chiamati a convergere sinergicamente i diversi livelli di governo. A tale previsione è stata data infatti una prima attuazione con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*.

Per questi motivi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene **non condivisibili le osservazioni e le proposte emendative formulate dall'ANCI in sede tecnica, poiché lesive delle competenze regionali in materia**.

Alla luce di quanto premesso, si segnalano alcune incongruenze del DDL legge delega, per cui si propongono le modifiche di seguito descritte.

### **PROPOSTE EMENDATIVE**

- **MODIFICHE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:**

L'inquadramento costituzionale è correttamente esposto nella **Relazione illustrativa** al DDL delega, tuttavia, vi sono alcuni punti su cui – considerata la valenza interpretativa delle Relazioni alle leggi – appare opportuno intervenire, soprattutto laddove le Regioni sembrano essere state “dimenticate”. Si propongono pertanto le modifiche alla Relazione di seguito evidenziate in grassetto.

*Per questa ragione, è sempre più indispensabile sviluppare forme di sinergia tra Stato, Regioni ed enti locali, con l'obiettivo di rilanciare i concetti di sicurezza urbana e integrata, in linea con quanto previsto dal DL 14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (conv. con L. 48/2017), rivedendo l'ordinamento della polizia locale attraverso una riforma organica che ne valorizzi peculiarità e funzioni.*

[....]

*Come è noto, la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001 afferma, da un lato, che la materia “ordine pubblico e sicurezza” è di competenza esclusiva dello Stato, e riguarda gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico e, dall'altro, che la competenza legislativa delle Regioni è residuale in ordine alla polizia amministrativa locale, con il limite, appunto, costituito dalla competenza statale in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica (sent. C. Cost. 167/2020).*

*nel distinguere Inoltre si distingue fra provvedimenti di polizia amministrativa e provvedimenti di pubblica sicurezza, che rientrano fra i compiti di polizia amministrativa, accessori ai compiti spettanti alle Regioni, e alle Province autonome, nelle materie di loro competenza: essi riguardano le misure dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.*

- **MODIFICHE AL TITOLO DELLA LEGGE DELEGA:**

Il titolo della Legge delega appare incongruente con il nuovo quadro costituzionale: se la polizia locale appartiene alla competenza esclusiva regionale, non si capisce come lo Stato possa approvare una legge intitolata *“Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale”*.

Si propone di modificare il titolo come segue: *“Delega al Governo per il riordino delle funzioni statali connesse alla materia della polizia locale”*, dal momento che lo Stato è titolato ad



intervenire nella materia della polizia locale limitatamente agli aspetti inerenti l'ordine pubblico e la sicurezza.

Anche per questa ragione, le Regioni hanno fatto osservare, durante la riunione del 15 aprile u.s., che la Legge quadro 65/1986, più che revisionata, andrebbe abrogata, in quanto la competenza a legiferare in materia di polizia locale non appartiene più tout court allo Stato. Il Ministero ha comunque rassicurato in ordine al fatto che la proposta di riforma implica l'abrogazione della Legge quadro in materia.

- **MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DEL DDL:**

➤ All'articolo 3 c. 1, lett. b), parrebbe utile superare la funzione ausiliaria di PS oramai anche antiquata rispetto alle funzioni e compiti attribuiti dalle vigenti normative in materia, prevedendo che il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, possa portare senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, nonché per esigenze di difesa personale. Conseguentemente le funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica sicurezza andrebbero previste senza limitazioni temporali e l'ambito territoriale potrebbe corrispondere con quello regionale.

#### *MOTIVAZIONE*

Corpi di polizia locale intercomunali, maggiore mobilità delle persone non più incentrata entro gli stretti confini comunali nonché prassi operative ormai consolidate suggeriscono la previsione del porto dell'arma su una base territoriale più ampia e che potrebbe essere identificata con il territorio regionale.

➤ All'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), si propone di sopprimere le parole barrate, come segue:  
2) dell'esclusività dell'incarico ~~e del conferimento a tempo determinato dello stesso;~~

#### *MOTIVAZIONE*

Le parole barrate - come chiarito dallo stesso Ministero durante la riunione del 15 aprile u.s. - sono semplice applicazione dei principi generali in materia di incarichi dirigenziali, e non hanno pertanto alcun carattere innovativo. Se così è, non si vede la necessità di inserire tale specificazione, che può solo ingenerare equivoci.

➤ All'articolo 3, comma 1, lettera g), del DDL, si propone di aggiungere le parole evidenziate in grassetto, come segue:

*g) disposizioni in materia assicurativa e infortunistica, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio che tengano conto dei compiti svolti; di un Fondo statale per gli infortuni degli operatori di polizia locale, con apposite classi di rischio in relazione ai compiti svolti;*

#### *MOTIVAZIONE*

Si tratterebbe di un Fondo in favore degli operatori di polizia locale per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti derivanti da infortunio nello svolgimento del servizio.

Il Fondo statale ha l'obiettivo di assicurare una tutela maggiore e uniforme degli operatori di P.L., valorizzando il significativo ruolo che i servizi di polizia locale rivestono nello sviluppo delle politiche di sicurezza urbana.



Pertanto, si chiede allo Stato di intervenire in tal senso, esercitando la potestà legislativa esclusiva in materia di pubblico impiego, ex art. 117, c. 2, lett. l), della Costituzione.

➤ All'articolo 3, comma 1, lettera h), del DDL, si propone di apportare le modifiche sotto evidenziate in grassetto.

*h) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei Corpi di polizia locale e le procedure di accesso al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base dei principi **di onerosità delle spese da parte dell'ente locale, di necessità, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso, — e di garanzia della sicurezza informatica e di gratuità dell'accesso;***

#### MOTIVAZIONE

Si ritiene che il *principio di onerosità* previsto dalla lettera h) debba essere sostituito dall'opposto *principio di gratuità dell'accesso alle banche dati* (incluso ovviamente il CED), in quanto tale accesso è da considerarsi essenziale per lo svolgimento di funzioni fondamentali degli Enti locali.

Eventuali problematiche di carattere finanziario sembrerebbero gestibili, in quanto la medesima lettera h) prevede anche il *principio di selettività oggettiva e soggettiva*, in virtù del quale è possibile, ad esempio, consentire l'accesso solo ai Comuni con determinate caratteristiche (es. Comuni capoluogo, o con una certa popolazione...).

Da evidenziare che il c.d. *Decreto Salvini (D.L. 113/2018)* prevede, all'articolo 18, l'accesso della Polizia Locale al CED, a determinate condizioni, e lo prevede a **titolo gratuito** (tant'è che il comma 3 dello stesso articolo contiene la norma finanziaria).

Pertanto, sorprende che il DDL in oggetto contenga un *principio generale di onerosità dell'accesso*, che rappresenta visibilmente un passo indietro rispetto al Decreto legge richiamato.

Si chiede quindi di eliminare dal DDL il suddetto principio di onerosità, e di dare attuazione, al contrario, all'articolo 18 del decreto 113/2018, ampliandone anzi, se possibile, l'ambito di applicazione.

➤ All'articolo 3, comma 1, lettera i), si chiede di aggiungere le parole evidenziate in grassetto, come segue:

i) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e quelle ad impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa **idonei ad offendere la persona;**

#### MOTIVAZIONE

Tale aggiunta appare necessaria al fine di salvaguardare la **competenza legislativa regionale in materia di strumenti di autodifesa non offensivi**, che è stata espressamente riconosciuta dalla C. Cost., anche di recente con la sentenza n. 126/2022, e che risulta essere stata esercitata da diverse Regioni, in ultimo da Regione Liguria con la legge regionale n. 8/2022 (che ha sostituito l'art. 7 della legge regionale n. 31/2008), su cui codesto DAR, fra l'altro, non ha mosso alcun rilievo.

Preme inoltre segnalare, con riguardo agli **strumenti di autodifesa**, che molti Comuni incontrano difficoltà nell'attuare, in concreto, le norme sull'utilizzabilità del *bastone estensibile* contenute nella normativa regionale di riferimento.



Si fa presente che ormai diverse leggi regionali prevedono il bastone estensibile (es. art. 23 della l.r. 6/2015 Lombardia, art. 19-bis della l.r. 24/2003 Emilia-Romagna, art. 7 della l.r. 31/2008 Liguria), pertanto si ritiene urgente un intervento statale in merito, che sia chiarificatore e finalizzato a consentire il legittimo uso di tale strumento, se del caso inserendolo nel novero delle armi in dotazione di cui al DM 145/1987.

- **MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DDL:**

➤ **Con riguardo all'articolo 4, comma 1**, si propone (si sottolinea che tale proposta è condivisa da UPI) di riformularlo come segue (le modifiche sono evidenziate in grassetto):

*Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di a determinare il contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale anche per quanto concerne la disciplina del coordinamento e dell'informazione nei riguardi dei e a disciplinare le forme di coordinamento e di informazione tra i diversi livelli di governo, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: [...].*

## MOTIVAZIONE

L'emendamento chiarisce meglio la disposizione relativa al contenuto minimo dei regolamenti locali e alle forme di coordinamento tra i diversi livelli di governo.

➤ **Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera a),** si invita il Governo ad un approfondimento, in quanto tale norma suscita perplessità per le medesime ragioni che hanno portato a proporre la modifica all'articolo 3, comma 1, lettera i) più sopra descritta. Infatti, posto che le Regioni hanno indubbiamente competenza a legiferare in materia di strumenti di autodifesa non offensivi, non si vede come possa lo Stato allargare la propria competenza al di là della materia delle armi senza invadere la competenza regionale.

Parrebbe che anche l'UPI abbia perplessità analoghe, dal momento che propone l'inserimento delle parole *“a titolo esemplificativo”*.

Sorge poi un'altra perplessità, legata al fatto che l'individuazione di dispositivi di autotutela quale contenuto minimo dei regolamenti comunali comporta necessariamente degli oneri finanziari a carico dei Comuni, oneri che – se sono state ben comprese le affermazioni del MEF durante la riunione del 15 aprile u.s. - sarebbero categoricamente vietati in una legge delega.

## *MOTIVAZIONE*

Si chiede al Governo di voler procedere ad un approfondimento, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al fine o di eliminare la suddetta lettera a), o di riformularla in modo tale che sia chiaro il mantenimento in capo alle Regioni delle proprie competenze in materia.

#### • **ALTRÉ MODIFICHE AGLI ARTICOLI 3 e 4 DEL DDL:**

Le Regioni ritengono opportuno, considerata la grande diffusione delle realtà associate e dei limiti territoriali della funzione della polizia locale (e delle qualifiche di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria), nel rispetto della potestà legislativa regionale, rafforzare e promuovere, all'interno dell'**articolo 3 e dell'articolo 4, c. 1, lett. b)**, le attività in associazione, riconoscendo l'efficacia del lavoro svolto associando le funzioni di polizia locale di più comuni ed incentivando gli enti, oggi sempre più maturi per optare per i corpi intercomunali.



## *MOTIVAZIONE*

La legge quadro n.65/1986 riportava solamente la possibilità di esercizio associato all'art.1, c.2. L'introduzione di misure di incentivazione ed indirizzo, invece, parrebbro l'unica modalità possibile per garantire un servizio sempre efficiente, operativo e uniforme nelle varie realtà territoriali italiane.

### • **ARTICOLO AGGIUNTIVO: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

#### *5-bis (Clausola di salvaguardia)*

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

*“Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”*

#### **Relazione illustrativa**

Con l'emendamento proposto si provvede ad aggiungere, dopo l'articolo 5, un'apposita clausola di salvaguardia delle autonomie speciali volta a garantire la competenza legislativa primaria riconosciuta alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta dall'articolo 2, comma primo, lettere b) e c) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in attuazione del quale la Regione ha disciplinato la materia con la legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47).

Roma, 11 luglio 2024



11-7-2024



## CONFERENZA UNIFICATA

11 luglio 2024

Punto 1) all'o.d.g.:

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE"**

**Documento su testo di proposta di DDL approvato nella riunione  
del Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2023**

### Premessa

Innanzitutto, si esprimere apprezzamento per il metodo di condivisione proposto con l'insediamento del gruppo di Lavoro per la riforma della Polizia locale avviato dal Ministro dell'Interno Prefetto Matteo Piantedosi alla presenza dei sottosegretari Ferro e Molteni con la precisa volontà di procedere ad una riforma della normativa sulla polizia locale, nel solco di quanto indicato dalla legge quadro n. 65 del 1986.

### Analisi del testo

Nel condividere le impostazioni metodologiche della proposta di legge delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi utili per il complesso riordino della materia, si intende innanzitutto evidenziare che **il testo approvato in CDM e sottoposto all'esame della Conferenza Unificata individua gli obiettivi aderendo ai principi di riferimento imprescindibili che vengono di seguito elencati:**

1. L'ordinamento della polizia locale è competenza esclusiva dello Stato così come la gestione associata delle funzioni degli enti locali a livello territoriale;
2. L'attività della Polizia locale si distingue dall'attività delle altre forze di polizia nell'esercizio esclusivo nel perimetro locale di riferimento;
3. Le attribuzioni assegnate alla polizia locale ricomprendono le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e che pertanto sono riservate in via esclusiva allo Stato mentre appaiono materie di portata residuale (quindi competenza esclusiva delle regioni) quelle di **polizia amministrativa locale esercitate nei limiti del quadro suddetto.**

Tali principi sono pacifici peraltro richiamati anche nel documento di osservazioni al testo da parte delle regioni che prendono atto della *"giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001"* che sancisce la **competenza legislativa residuale delle regioni in**



## **ordine allapolizia amministrativa locale.**

Tali principi, costituzionalmente orientati, tengono conto delle innovazioni intervenute negli anni e muovono innanzitutto dalla considerazione che l'esercizio delle attività di polizia locale ricomprendono attività di polizia stradale con riferimento al CDS, alle attività di polizia tributaria locale specifiche, alle attività di polizia e di sicurezza urbana come disciplinate dall'attuale DL 14/2017 come convertito in legge 48/2017 nonché intersecano anche discipline relative la motorizzazione e i trasporti, la normativa sulla trasmissione dei dati digitali, radio ed audiovisivi, ecc..

Il testo di DDL all'esame si muove con un approccio **in linea a tali evidenze** ribadendo la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle svolte dalle Forze di polizia e **si segnala, con favore**, la previsione della disciplina di forza di polizia ad ordinamento locale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

E' il caso di evidenziare inoltre che i limiti di intervento delle regioni in materia di sicurezza è stato oggetto di analisi della Corte Costituzionale che ha ribadito più volte (sentenza n. 208 del 2018, sentenza n. 177 del 2020, sentenza 176 del 2021) come la sfera di competenza riconosciuta dallo Stato alle regioni in materia sia di "sicurezza secondaria" in ragione di una attribuzione monopolistica della sicurezza non può diventare oggetto di contesa tra distinti livelli di legislazione e di governo e che le iniziative regionali non possono generare interferenze, neanche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. Ciò si esplicita nella possibilità che le regioni hanno di promuovere studi e ricerche, iniziative culturali di rafforzamento della cultura della legalità, in termini generali.

I servizi di Polizia Locale **sono di fondamentale importanza per la Sicurezza delle Città** e si ritiene che la proposta sia l'occasione per migliorare l'ordinamento della polizia locale partendo dall'analisi delle evidenze sui principali dati di riferimento

## **L'urgenza di intervenire sulle capacità assunzionali di personale di polizia locale nei Comuni**

È necessario intervenire per potenziare il personale delle polizie locali (ma anche delle forze di polizia) – considerato il trend costantemente negativo che vede negli ultimi 13 anni una contrazione di personale di oltre 12.000 operatori di polizia locale e serve una **norma dedicata** per l'assunzione di nuovo personale di polizie locali e di una **programmazione stabile nel tempo** considerata inoltre la media di età degli attuali operatori che per più della metà si trovano a fine carriera.

La consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali indotto da più di un decennio di politiche restrittive sulla spesa di personale, **ha impattato in maniera particolarmente rilevante sul settore della Polizia locale**, per effetto dell'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio.





## Il personale della Polizia Locale nelle grandi città italiane

CITTÀ	DOTAZIONE ORGANICA	ATTUALI	DIFFERENZA	%	INVECHIAMENTO MEDIO	ATTUALI SU POPOLAZIONE
Ancona	101	96	5	95%	45 anni	1 agente ogni <b>1.025</b> abitanti
Aosta	51	43	8	84%	45 anni	1 agente ogni 770 abitanti
Bari	688	602	86	88%	50 anni	1 agente ogni 525 abitanti
Bologna	n.p.*	556			50 anni	1 agente ogni 698 abitanti
Bolzano	140	121	19	86%		1 agente ogni 877 abitanti
Cagliari	251	251	0	100%	51 anni	1 agente ogni 590 abitanti
Campobasso	57	34	23	60%	51 anni	1 agente ogni <b>1.385</b> abitanti
Catania	570	297	273	52%	58 anni	1 agente ogni <b>1.006</b> abitanti
Catanzaro	170	48	122	28%	55 anni	1 agente ogni <b>1.764</b> abitanti
Firenze	n.p.*	854			48 anni	1 agente ogni 423 abitanti
Genova	1.130	998	132	88%	47 anni	1 agente ogni 560 abitanti
L'Aquila	100	46	54	46%	53 anni	1 agente ogni <b>1.512</b> abitanti
Messina	n.p.*	280			54 anni	1 agente ogni 781 abitanti
Milano	n.p.*	2.880			53 anni	1 agente ogni 470 abitanti
Napoli	2.300	1.244	1.056	54%	49 anni	1 agente ogni 734 abitanti
Palermo	1.730	908	822	52%	56 anni	1 agente ogni 694 abitanti
Perugia	235	130	105	55%	42 anni	1 agente ogni <b>1.244</b> abitanti
Potenza	86	67	19	78%	50 anni	1 agente ogni 961 abitanti
Reggio Calabria	358	131	227	37%	51 anni	1 agente ogni <b>1.305</b> abitanti
Roma	8.450	5.722	2.728	68%	53 anni	1 agente ogni 480 abitanti
Torino	n.p.*	1.641			52 anni	1 agente ogni 513 abitanti
Trento	157	126	31	80%	51 anni	1 agente ogni 937 abitanti
Trieste	318	246	72	77%	51 anni	1 agente ogni 807 abitanti
Venezia	800	536	264	67%	41 anni	1 agente ogni 467 abitanti

n.p.\*: non prevista

fonte: elaborazione ANCI su dati 2022 forniti dalle Polizie Locali





## Il personale della Polizia locale nei Comuni italiani



### La formazione delle polizie locali è tema centrale per la sicurezza delle Città

È il caso inoltre di **segnalare alcuni limiti circa le competenze oggi assegnate alle regioni dalla legge dello Stato n. 65 del 1986 legge quadro in materia di Polizia municipale**, a partire dalla competenza sulla formazione degli addetti e sull'aggiornamento professionale. Dalle esperienze maturate negli ultimi vent'anni si evincono due aspetti significativi:

1. La **dimensione regionale appare non adeguata** ad aderire ad una funzione che tiene conto di diverse variabili (numero di addetti, capacità unitaria di promozione dei programmi formativi, ecc..) tanto che le uniche esperienze continuative nel tempo riguardano delle iniziative che superano i confini regionali v. Fondazione **"Scuola Interregionale di Polizia Locale"** (SIPL) delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria nata nell'ottobre 2008 dalla trasformazione della Fondazione **"Scuola Specializzata di Polizia locale"** dell'Emilia-Romagna (SPL) in un ente sovraregionale.
2. Per le restanti regioni, a parte qualche limitata esperienza che eroga una sufficiente attività formativa come nel caso della Lombardia in virtù della peculiare dimensione regionale, si assiste per lo più ad iniziative sporadiche da parte delle regioni, senza una programmazione e con proposte di percorsi formativi di volta in volta organizzati da soggetti terzi.

In questo quadro le città, a partire da quelle di maggiore dimensione demografica, sono state costrette a promuovere Scuole di Polizia locale (Milano, Roma, Venezia, Torino, ecc..) con risorse proprie al fine di **sopperire alle carenze di attività formativa diretta agli addetti di polizia locale**.





## Proposte di modifica al testo

### **MODIFICHE ALL'ART. 3 DEL DDL:**

#### **Emendamento**

All'art. 3 comma 1 lett. a) dopo le parole agente di pubblica sicurezza sopprimere le seguenti parole „*mantenendo, per le attribuzioni di quest'ultima, la competenza del prefetto;*”

#### **MOTIVAZIONE**

Si tratta di una proposta di semplificazione. Si ritiene sufficiente l'espletamento dei nuovi concorsi di accesso al personale di polizia locale ove i controlli circa i requisiti soggettivi sono espletati dal Sindaco. La proposta emendativa si basa sulla previsione, mantenuta al prefetto, dei casi in cui ne dichiara la perdita.

#### **Emendamento**

All'art. 3 comma 1 lett. b) dopo le parole “ di cui alla lettera a),” sostituire le parole “*dei casi in cui la predetta qualifica non può essere conferita o, se conferita, il prefetto ne dischiara la perdita*” con le parole “*dei casi in cui il prefetto ne dichiara la perdita*,”

#### **MOTIVAZIONE**

Si tratta di allineamento del testo rispetto all'emendamento operato alla lettera a) mantenendo e prevedendo il potere del Prefetto nel dichiarare la perdita della qualifica.

#### **Emendamento**

All'art. 3 comma 1 lettera d) punto 2 sopprimere le parole “dell'esclusività”

#### **MOTIVAZIONE**

Si segnala che all'art. 3 comma 1 lett. d) punto 2 del testo in esame e circa la “*esclusività dell'incarico*” riferito al comandante di polizia locale, questa appare in contrasto con le norme di principio di competenza organizzativa degli enti locali come riaffermato dal comma 221 della legge 28 dicembre 2015, n. 208<sup>1</sup>. Basti pensare che la sola rilevazione inerente i Comuni medi rileva come oltre il 50% dei Comandanti di polizia locale assume altri incarichi da parte dell'Ente.

#### **Emendamento**

All'art. 3 comma 1 inserire le seguenti nuove lettere m, n, o, p, q, r

---

<sup>1</sup> 221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla cognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.





- m) la disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, mediante la promozione di strutture formative nazionali e interregionali e il coordinamento utile a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia;

## MOTIVAZIONE

Si è già segnalato nelle premesse i limiti circa le competenze oggi assegnate alle regioni dalla legge n. 65 del 1986 sulla formazione degli addetti e sull'aggiornamento professionale dai quali la **dimensione regionale appare non adeguata** per una funzione che tiene conto di diverse variabili (numero di addetti, capacità unitaria di promozione dei programmi formativi, ecc..) tanto che le uniche esperienze continuative nel tempo riguardano delle iniziative che superano i confini regionali v. Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia Locale" (SIPL) delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria nata nell'ottobre 2008 dalla trasformazione della Fondazione "Scuola Specializzata di Polizia locale" dell'Emilia-Romagna (SPL) in un ente sovraregionale. La proposta prevede principi di riferimento che tengono conto di questa esigenza molto sentita dagli enti.

- n) la previsione di un regime speciale per il Corpo di Polizia Locale di **Roma Capitale**;

## MOTIVAZIONE

La disciplina coerente con le previsioni costituzionali dell'ordinamento di Roma capitale.

- o) la definizione delle caratteristiche, delle uniformi e dei segni distintivi, tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi e i segni distintivi delle Forze di polizia statale e delle Forze armate. Sulle stesse deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

## MOTIVAZIONE

Il nuovo ordinamento delle polizie locali deve poter avere significativamente delle novità della distinzione delle uniformi e segni distintivi in modo uniforme a livello nazionale.

- p) la disciplina delle **modalità di accesso gratuito**, per fini istituzionali, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e conseguentemente, di modifica dell'articolo 1, comma 2, del DPR 28.9.1994 n. 634;

## MOTIVAZIONE

Si ritiene che per esercitare le funzioni fondamentali assegnate si affermi il principio, già previsto per le pubbliche amministrazioni, di accesso gratuito alle banche dati.

- q) la disciplina delle **modalità di utilizzo gratuito** ed esentasse, per fini istituzionali, ai sistemi informativi e di **telecomunicazione anche radiomobile e di trasmissione dati** della Direzione generale del Ministero dello Sviluppo Economico;





## MOTIVAZIONE

Si ritiene che per esercitare le funzioni fondamentali assegnate si affermi il principio, già previsto per le pubbliche amministrazioni, di accesso gratuito alle banche dati.

### **MODIFICHE ALL'ART. 4 DEL DDL:**

#### **Emendamento**

All'art. 4 comma 1 dopo le parole "contenuto minimo dei regolamenti" inserire le parole "*comunali, metropolitani e provinciali*"

## MOTIVAZIONE

Nell'esercizio della delega è necessario perimetrare la distinzione tra il contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale in ambito **comunale**, in quello **metropolitano** e di quello **provinciale**. Tale aspetto è di fondamentale importanza per la definizione degli elementi essenziali a seconda delle diverse funzioni assegnate.

#### **Emendamento**

All'art. 4 comma 1 sostituire le parole *"nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei"* con le parole *"quali norme cui le regioni si attengono nella legislazione regionale e nel rispetto dei"*

## MOTIVAZIONE

Come già rappresentato nelle premesse, la competenza legislativa regionale in materia di polizia amministrativa locale trova il limite costituito dalla competenza statale in tema di ordine pubblico e sicurezza e si è chiarito come l'ordinamento della polizia locale sia competenza esclusiva dello stato. Ne deriva, per coerenza, che la legislazione regionale in materia trova esercitata nel rispetto delle norme statali e dei principi e criteri direttivi previsti.

#### **Emendamento**

all'art. 4 comma 1, si propone di aggiungere le seguenti lettere c) e d):

- c) la dotazione organica del personale secondo principi di economicità e funzionalità, in rapporto a specifici indicatori concernenti la morfologia del territorio, la classificazione da parte di ISTAT dell'ente in particolari contesti quali la densità turistica e il flusso della popolazione, l'insularità nonché i tassi di incidenza degli illeciti più significativi per la sicurezza locale;
- d) organizzazione del corpo o servizio, modalità di esecuzione delle attività ed agli incarichi, norme di comportamento e tipologie dei servizi da svolgere in uniforme o in abiti civili;

## MOTIVAZIONE

La definizione dei **requisiti e dei livelli essenziali di organizzazione dei Corpi e dei servizi di polizia locale** gestiti dai Comuni, dalle Città Metropolitane e dalle Province anche attraverso le forme associative previste dalla legge dello Stato assicurando un rapporto minimo tra operatori di polizia locale in servizio / popolazione residente nonché tenendo conto delle diverse tipologie degli enti.



11-7-2024



UPI

## **SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE”**

*Conferenza unificata*

*Roma, 11 luglio 2024*

## OSSERVAZIONI GENERALI

L'Unione delle Province d'Italia condivide l'impianto del disegno di legge delega per il riordino della materia della polizia locale approvato dal Consiglio dei Ministri e ritiene essenziale che il percorso di riforma avviato sia condiviso con gli enti territoriali, attraverso il confronto preventivo in Conferenza unificata, anche in vista dell'intesa sui decreti legislativi delegati.

La delega pone, come passaggio prioritario, l'individuazione delle funzioni fondamentali di polizia locale, in attuazione dei principi dell'articolo 118 della Costituzione, superando la legge quadro n. 65 del 1986. La normativa vigente in materia, infatti, non tiene conto della riforma costituzionale del 2001 e dell'evoluzione dell'ordinamento degli enti locali. L'aggiornamento e il riordino della disciplina della polizia locale è un'esigenza sentita da tutte le istituzioni locali e non è più rinviabile.

Per rendere più preciso il percorso di riforma che si avvia con la delega occorre esplicitare che le funzioni fondamentali di polizia locale riguardano tutte le istituzioni locali costitutive della Repubblica: Comuni, Province e Città metropolitane. Tali funzioni, infatti - per la loro rilevanza e la loro delicatezza - non possono essere lasciate alla discrezionalità dei singoli enti.

La disciplina chiara delle funzioni di polizia locale in capo alle Province dovrà avviare un percorso per individuare le risorse necessarie per rafforzare i corpi e i servizi di polizia provinciale in tutto il Paese, superando le disomogeneità attuali. Un percorso che dovrà essere condiviso con il Governo nell'ambito dell'attuazione della delega.

L'intervento di riordino normativo deve pertanto porsi come una riforma complessiva, che sia in grado di affrontare anche il necessario coordinamento con la legislazione regionale in materia di polizia amministrativa locale.

A valle della riforma, infatti, la legislazione regionale potrà essere adeguata, per tenere conto delle funzioni fondamentali di polizia locale disciplinate dalla legge statale, per disciplinare le funzioni di polizia amministrativa locale che si conferiscono (con risorse e personale) agli enti locali, per definire gli interventi di formazione e aggiornamento, le forme di collaborazione e la gestione associata dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Sulla base di queste considerazioni, le proposte emendative seguenti hanno la finalità di rendere più chiari i principi e criteri direttivi del disegno di legge di delega.



## PROPOSTE EMENDATIVE

### Art. 2 (*Principi e criteri direttivi generali*)

**Al comma 1, lettera a) sostituire le parole “della polizia locale e dei relativi compiti” con le parole “di polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane”.**

#### MOTIVAZIONE

*L'emendamento richiama le istituzioni locali previste dalla Costituzione per le quali devono essere individuate le funzioni fondamentali di polizia locale a tutela della certezza del diritto e della sicurezza delle comunità.*

### Art. 3 (*Principi e criteri direttivi specifici*)

**Al comma 1, lettera d), punto 2) sopprimere le parole “dell'esclusività dell'incarico”.**

#### MOTIVAZIONE

*L'emendamento ha la finalità di lasciare spazio all'autonomia degli enti locali nella scelta delle figure che svolgono le funzioni di comandante dei corpi di polizia locale, anche per tener conto della organizzazione concreta degli enti.*

**Al comma 1, sopprimere la lettera f).**

#### MOTIVAZIONE

*L'emendamento ha la finalità di evitare una confusione tra le scelte che dovranno essere operate nella riforma della polizia locale e le scelte che sono lasciate al contratto di lavoro degli enti locali, una confusione che potrebbe complicare il percorso di approvazione dei CCNL per le funzioni locali.*

**Al comma 1, sopprimere la lettera h) sostituire le parole “sulla base dei principi di onerosità delle spese” con le parole “gratuità dell'accesso, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.**

#### MOTIVAZIONE

*L'emendamento ha l'obiettivo di garantire alle polizie degli enti locali la gratuità del collegamento al numero unico e alle banche dati dei centri di elaborazione richiamati dalla disposizione, quando l'accesso e l'utilizzazione del dato siano necessari per lo svolgimento*



*dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, anche al fine di garantire la sicurezza degli operatori.*

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente “h-bis) disciplina l’accesso gratuito, per fini istituzionali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”

#### **MOTIVAZIONE**

*L’emendamento ha l’obiettivo di garantire alle polizie degli enti locali l’accesso gratuito ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. quando l’accesso e l’utilizzazione del dato siano necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente.*

### **Art. 4** *(Regolamenti del servizio di polizia locale)*

**All’articolo 4, comma 1:**

- a) sostituire le parole “alla revisione della disciplina in materia di” con le parole “a determinare il”;
- b) sostituire le parole “anche per quanto concerne la disciplina del coordinamento e dell’informazione nei riguardi dei” con le parole “e a disciplinare le forme di coordinamento e di informazione tra i”.

#### **MOTIVAZIONE**

*L’emendamento chiarisce meglio la finalità della disposizione relativamente alla determinazione dei contenuti minimi dei regolamenti locali.*

**All’articolo 4, comma 1, lettera a) dopo le parole “per la loro assegnazione,” aggiungere le parole “a titolo esemplificativo”.**

#### **MOTIVAZIONE**

*L’emendamento ha la finalità di semplificare la disposizione di delega eliminando indicazioni di dettaglio.*

